

	<b>WHISTLEBLOWING POLICY</b>	<b>GP-DHRG-30</b>
		<b>Rev. 2 – 25/11/2025</b>
		<b>Pag. 1 di 3</b>

## ALLEGATO 02 – DEFINIZIONE DELLE CONDOTTE SEGNALABILI

Il presente Allegato, parte integrante e sostanziale della Whistleblowing Policy, ha lo scopo di fornire una **descrizione chiara e sintetica delle principali condotte segnalabili** ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni interne e policy della Fondazione.

Le definizioni riportate di seguito costituiscono uno strumento di supporto per la Persona Segnalante al fine di facilitare il riconoscimento delle situazioni che possono essere oggetto di segnalazione.

**Le condotte descritte corrispondono a quelle elencate nella piattaforma dedicata alle segnalazioni**, e si riferiscono a comportamenti o fatti che violano norme di legge, regolamenti comunitari, il Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001, nonché le policy e procedure interne della Fondazione.

- **Abuso di potere:** l'uso improprio di una posizione di influenza, potere o autorità a discapito di un'altra persona. Rientrano in questa categoria le situazioni in cui un soggetto utilizza la propria influenza, il proprio potere o la propria autorità per influenzare arbitrariamente la carriera o le condizioni di impiego di un'altra persona, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la nomina, l'assegnazione di incarichi, il rinnovo del contratto, la valutazione delle prestazioni, le condizioni di lavoro o la promozione. L'abuso di potere può manifestarsi una tantum o comprendere una serie di episodi. Può anche consistere in comportamenti che creano un ambiente di lavoro ostile o offensivo, ciò include, ma non si limita a, l'uso di intimidazioni, minacce, ricatti o coercizione
- **Estorsione/Ricatto economico:** comportamento di chi minaccia o utilizza violenza (fisica o psicologica) al fine di costringere un'altra persona a compiere o non compiere una determinata azione, ottenendo così un ingiusto profitto a proprio o altrui vantaggio.
- **Furto/Usò improprio dei beni della Fondazione:** impossessamento di un bene appartenente alla Fondazione o utilizzo dello stesso in maniera non conforme alle istruzioni ricevute, alle procedure e policy della Fondazione o alla natura stessa del bene.
- **Truffa:** ottenimento di un ingiusto profitto tramite l'altrui induzione in errore e conseguente danno;
- **Corruzione:** accordo illecito con scambio di denaro o altra utilità per compiere o non compiere un atto del proprio ufficio.
- **Concussione:** costringimento del Pubblico Ufficiale a farsi a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.
- **Conflitto di interessi:** comportamento di un soggetto che, trovandosi ad assumere decisioni per conto della Fondazione, persegue un interesse diverso dalla mission della Fondazione o compie attività che possono comunque interferire con la sua capacità di assumere decisioni nel suo esclusivo interesse.
- **Mancato rispetto delle procedure Safety and Security:** qualsiasi inosservanza, omissione o elusione delle procedure in materia di sicurezza fisica, ambientale, informatica o comportamentale, potenzialmente lesiva dell'integrità dei luoghi, delle persone o dei dati della Fondazione.
- **Violazione delle norme comunitarie:** qualsiasi violazione di disposizioni normative dell'Unione Europea o nazionali che costituiscono attuazione del D. Lgs. n. 24/2023, nei seguenti ambiti: appalti pubblici, servizi e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza dei prodotti, sicurezza dei trasporti, ambiente, salute pubblica, tutela dei consumatori, protezione dei dati personali, ecc., così come elencati all'art. 2 del decreto medesimo.

	<b>WHISTLEBLOWING POLICY</b>	<b>GP-DHRG-30</b>
		<b>Rev. 2 – 25/11/2025</b>
		<b>Pag. 2 di 3</b>

- **Violenza fisica:** comportamento di chi causa o provoca o altrimenti determina un'azione idonea a provocare un danno fisico alla persona danneggiata.
- **Abuso psicologico:** uso regolare e deliberato di parole e azioni non fisiche per manipolare, ferire, indebolire o spaventare una persona e per distorcere, confondere o influenzare i suoi pensieri e le sue azioni.
- **Molestia:** qualsiasi comportamento improprio che si possa ragionevolmente prevedere o percepire come causa di offesa o umiliazione nei confronti di un'altra persona. Le molestie possono manifestarsi sotto forma di parole, gesti, comunicazioni elettroniche o altre azioni che infastidiscono, allarmano, sminuiscono, intimidiscono, o causano umiliazione personale o imbarazzo a un'altra persona, o causano un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o offensivo. Le molestie possono essere verbali o non verbali e possono essere di natura fisica. Questo include, molestie poste in essere per motivi di razza, religione, colore, credo, etnia, caratteristiche fisiche, identità di genere o orientamento sessuale. Le molestie sono spesso costituite da una serie di episodi, ma possono essere causate anche da un singolo significativo episodio. La mera espressione di disaccordo, ammonizione, critica o azione simile in merito alle prestazioni lavorative o ad altre questioni legate al lavoro non è normalmente considerata molestia e non viene trattata ai sensi della presente policy.
- **Discriminazione:** qualsiasi trattamento iniquo o distinzione arbitraria basata su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere, religione, nazionalità, origine etnica, disabilità, età, lingua, origine sociale o altro status. La discriminazione può verificarsi come evento isolato che colpisce una persona o un gruppo di persone in situazioni analoghe o può manifestarsi attraverso molestie o abusi di potere. In ambito lavorativo, per discriminazione si intende qualsiasi distinzione, esclusione o preferenza basata sulle caratteristiche sopracitate e che abbia l'effetto di annullare o compromettere la parità di opportunità o di trattamento in materia di occupazione o di lavoro.
- **Minaccia:** prospettazione di un concreto danno ingiusto nei confronti di una persona, anche senza un fine ulteriore.
- **Abuso sessuale:** l'intrusione fisica effettiva o minacciata di natura sessuale sia con la forza che in condizioni coercitive o di disuguaglianza. Ciò include l'abuso sessuale online e senza contatto (come l'esposizione indesiderata e/o non invitata a pornografia, testi, immagini, richieste di fotografie a sfondo sessuale, ecc.) Ogni attività sessuale con un bambino è considerata un abuso sessuale.
- **Sfruttamento sessuale:** qualsiasi comportamento, effettivo o tentato, di abusare di posizioni di vulnerabilità, di squilibrio in termini di potere o fiducia, per fini sessuali, ivi inclusi comportamenti volti a trarre profitto momentaneamente, socialmente o politicamente dallo sfruttamento sessuale altrui. Lo sfruttamento sessuale è un termine ampio, che comprende una serie di atti come "sesso transazionale", "istigazione a sesso transazionale" e "relazione di sfruttamento".
- **Molestia sessuale:** per molestia sessuale si intende un qualsiasi approccio sessuale indesiderato, richiesta di favore sessuale, condotta o gesto verbale o fisico di natura sessuale, o qualsiasi altro comportamento di natura sessuale che si possa ragionevolmente prevedere o percepire come causa di offesa o umiliazione nei confronti di un altro collega, specialmente quando tale condotta interferisce con il lavoro, creando un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o offensivo.
- **Sfruttamento minorile:** quando un individuo in una posizione di potere e/o fiducia approfitta o tenta di approfittare di un/a minore per il proprio beneficio personale, vantaggio, gratificazione o profitto. Questo beneficio personale può assumere diverse forme: fisica, sessuale, finanziaria, materiale, sociale, militare o politica.

	<b>WHISTLEBLOWING POLICY</b>	<b>GP-DHRG-30</b>
		Rev. 2 – 25/11/2025
		Pag. 3 di 3

- **Negligenza:** la mancanza intenzionale o non intenzionale di un genitore o tutore/tutrice – individuo, comunità o istituzione (compreso lo Stato) con una chiara responsabilità, per consuetudine o legge, per il benessere del minore – nel: (a) proteggere il minore da danni reali o potenziali alla sua sicurezza, benessere, dignità e sviluppo, o (b) soddisfare i diritti del minore alla sopravvivenza, sviluppo e benessere, quando hanno la capacità, le abilità e le risorse per farlo.